



ISTITUTO POLIGRAFICO
E ZECCA DELLO STATO

Direzione Acquisti

Oggetto: Risposte ai quesiti relativi alla gara n. 4906545 del 17/04/2013 – Procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 finalizzata alla definizione di un Accordo Quadro con un unico operatore economico per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato a supporto delle attività di sviluppo software, manutenzione e assistenza sistemistica dei sistemi informativi gestiti da IPZS compresi anche gli ambienti gestionali riferiti al sistema informativo aziendale (SAP).

In merito ai quesiti pervenuti relativamente alla gara in oggetto, si forniscono i seguenti chiarimenti.

QUESITO 1

Titolo V del Disciplinare di Gara – Svolgimento della Procedura:

Le previsioni di gara stabiliscono che “(...) Alle sedute pubbliche potranno assistere massimo due rappresentanti di ciascun concorrente, muniti di documento di identità e di delega; avranno diritto di parola e di chiedere dichiarazioni a verbale il rappresentante ovvero persone munite di procura speciale; a tal fine, il concorrente dovrà presentarsi con i suddetti documenti nel giorno e nell’orario previsto per la seduta.”

Chiediamo alla stazione appaltante di voler precisare la portata della previsione in questione dal momento che, trattandosi di una seduta pubblica, non si comprende, da un punto di vista normativo, questa distinzione tra la semplice presenza alla seduta e l’eventuale esercizio del diritto di parola e della facoltà di rendere dichiarazioni a verbale.

Infatti, nel momento in cui la Società concorrente abbia correttamente provveduto ad indicare un proprio rappresentante, munito di apposita e specifica delega per la piena partecipazione alla seduta, lo stesso dovrebbe poter rendere ogni dichiarazione in nome e per conto della Società stessa.

La richiesta di un’apposita procura speciale per poter partecipare per così dire “attivamente” alla seduta di gara appare pertanto una richiesta ultronea ed eccessiva, dal momento che esclusivamente i vertici societari sono muniti di pieni poteri, oppure i procuratori ad negozia.

Nel caso di specie, come da voi ipotizzato, invece, occorrerebbe attribuire ad un terzo, diverso dai precedenti, idonea procura speciale notarile, contrariamente a quanto universalmente avviene in materia di deleghe.

RISPOSTA 1

Si conferma che avranno diritto di parola e di chiedere dichiarazioni a verbale il rappresentante ovvero persone munite di procura speciale. La *ratio* della suddetta previsione trae origine dalla necessità che le dichiarazioni medesime siano rese da soggetti muniti del necessario potere di rappresentanza e non da semplici delegati.

La richiesta non appare dunque né ultronea né eccessiva, e non contrasta con il principio di piena pubblicità della seduta di gara.



ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.

SOCIETÀ PER AZIONI CON UNICO SOCIO - CAPITALE SOCIALE € 340.000.000 I.V.

PARTITA IVA N. 00880711007 - CODICE FISCALE E R.I. 00399810589 - R.E.A. 86629

SEDE LEGALE: VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - TEL. 06 85081 - FAX 06 85082517/06 85082626 - N. VERDE 800864035

www.ipzs.it



ISTITUTO POLIGRAFICO
E ZECCA DELLO STATO

Direzione Acquisti

QUESITO 2

Sempre al Titolo V del Disciplinare di Gara si legge inoltre che “(...) La Commissione procederà all’apertura dei soli plichi pervenuti in tempo utile ed alla rubricazione del contenuto dei medesimi; proseguirà con l’apertura delle buste “A-Documentazione Amministrativa” verificando ed enumerando il contenuto delle stesse, che verrà siglato dai componenti della Commissione”. Terminata questa fase, la Commissione procederà, in seduta riservata, all’esame della documentazione contenuta nelle buste “A”. IPZS si riserva la facoltà di procedere ai sensi dell’art. 46 del D. Lgs. n. 163/2006, invitando se necessario i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati”.

Anche in questo caso chiediamo alla stazione appaltante di voler precisare la portata prescrittiva della previsione in oggetto, dal momento che il principio generale di necessaria pubblicità delle sedute di gara non tollera alcuna limitazione od eccezione.

Al riguardo, infatti, la giurisprudenza e la prassi amministrativa ormai consolidate in materia di appalti pubblici hanno in più occasioni statuito che la pubblicità delle sedute di gara costituisce un principio generale, direttamente riconducibile ai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost., richiamati dall’art. 2 del Codice dei Contratti Pubblici.

Tale principio rappresenta non solo la principale manifestazione del principio di trasparenza amministrativa nelle pubbliche gare ma, soprattutto un’essenziale garanzia partecipativa dei concorrenti.

Di conseguenza la sua violazione è tale da viziare l’intera procedura di gara, indipendentemente dalla dimostrazione di un concreto pregiudizio, eventualmente sofferto da qualche impresa concorrente (ex multis C.d.S. Sez V sentt. nn. 1445/200 e 5095/20086, Sez. VI sentt. nn. 1369/2007 e 174/2012, nonché l’Adunanza Plenaria n.13/2011 che ha ribadito l’imprescindibilità del principio di pubblicità delle sedute di gara anche per le procedure aggiudicate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa).

In senso conforme si è poi più volte espressa anche l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici.

L’A.v.c.p. ha infatti più volte ribadito che l’obbligo di pubblicità delle sedute nelle procedure di gara per l’aggiudicazione di contratti pubblici riguarda sia la fase dell’apertura dei plichi contenenti la documentazione, sia quella di apertura delle buste contenenti l’offerta economica, potendo la stazione appaltante procedere in forma riservata solo laddove debba compiere operazioni di valutazione di carattere strettamente tecnico-discrezionale in ordine alle offerte presentate (si veda in merito il parere del 25.03.2010 n. 59).

Tale principio era stato sancito fin dalla deliberazione del 20 febbraio 2007 n.46 nella quale l’A.V.C.P. ha precisato che l’obbligo del seggio di gara di garantire ai concorrenti l’effettiva possibilità di presenziare allo svolgimento delle operazioni di apertura dei plichi è posto a tutela dell’interesse pubblico e di quello dei singoli concorrenti.

La pubblicità delle sedute di gara è la principale manifestazione della trasparenza amministrativa e costituisce un’essenziale garanzia partecipativa dei concorrenti, la quale contribuisce a qualificare un

Procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 finalizzata alla definizione di un Accordo Quadro con un unico operatore economico per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato a supporto delle attività di sviluppo software, manutenzione e assistenza sistemistica dei sistemi informativi gestiti da IPZS compresi anche gli ambienti gestionali riferiti al sistema informativo aziendale (SAP). – chiarimenti



ISTITUTO POLIGRAFICO
E ZECCA DELLO STATO

Direzione Acquisti

procedimento di evidenza pubblica come equo e rispettoso della par condicio (deliberazione A.V.C.P. del 27 marzo 2007, n.78).

Pertanto l'Autorità ha ritenuto che la mancata pubblicità delle sedute di gara rileva sempre come vizio della procedura, senza che occorra dimostrare una effettiva lesione della par condicio tra i concorrenti, trattandosi di un aspetto della selezione posto a tutela non solo, come già detto, della parità di trattamento dei partecipanti alla competizione ma ancor prima, a monte, dell'interesse pubblico all'imparzialità e alla trasparenza dell'azione amministrativa (si veda il parere dell'A.v.c.p. del 31 gennaio 2008 n.30).

RISPOSTA 2

Non si ravvede alcuna restrizione o limitazione del principio di piena pubblicità delle sedute di gara. Come peraltro evidenziato nel quesito, piena pubblicità viene data sia all'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa sia all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

La Commissione procederà, in seduta riservata, unicamente alla valutazione sostanziale della documentazione contenuta nella busta "A", il cui contenuto viene preventivamente rubricato in seduta pubblica garantendo così la pubblica verifica dell'integrità dei plichi nonché della documentazione nei medesimi contenuti.

QUESITO 3

Titolo VI del Disciplinare di Gara –Disposizioni Generali e Finali:

Le previsioni di gara al Punto 2 stabiliscono che "L'istituto si riserva inoltre di: (...) – recedere in qualsiasi tempo dal contratto di appalto laddove intervenga, successivamente alla stipula, una Convenzione Consip le cui condizioni economiche dovessero risultare più convenienti rispetto a quelle del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica in linea con dette condizioni, previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite. (...)".

In virtù della particolare natura contrattuale della somministrazione di lavoro temporaneo, chiediamo però alla stazione appaltante di voler integrare le disposizioni in questione, stabilendo espressamente che in caso di attivazione di un'eventuale Convenzione Consip, fermo restando il diritto dell'Ente di recedere dal contratto di appalto, saranno comunque fatti salvi gli impegni contrattualmente assunti nei confronti dei lavoratori somministrati, in applicazione di quanto previsto dal CCNL delle ApL del 14.07.2008, e della normativa generale recata dalle disposizioni civilistiche, che prevedono in capo al datore di lavoro di retribuire il lavoratore, assunto con contratto a termine, l'obbligo di corrispondere allo stesso l'intera retribuzione spettante dalla data di cessazione anticipata del rapporto di lavoro e fino alla scadenza del termine apposto in contratto.

Procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 finalizzata alla definizione di un Accordo Quadro con un unico operatore economico per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato a supporto delle attività di sviluppo software, manutenzione e assistenza sistemistica dei sistemi informativi gestiti da IPZS compresi anche gli ambienti gestionali riferiti al sistema informativo aziendale (SAP). – chiarimenti



ISTITUTO POLIGRAFICO
E ZECCA DELLO STATO

Direzione Acquisti

RISPOSTA 3

Secondo quanto previsto dall'art. 13 dello schema di Contratto quadro in caso di attivazione di un'eventuale Convenzione Consip, IPZS si riserva la facoltà di recedere dall'Accordo quadro medesimo. Resta ferma la validità ed efficacia dei singoli contratti di somministrazione attuativi del contratto quadro già sottoscritti fino all'integrale espletamento delle prestazioni ivi previste.

QUESITO 4

Il successivo Punto 5 stabilisce poi che "In conformità a quanto previsto dall'art. 34 comma 35 della legge n. 221 del 2012 l'aggiudicatario dovrà rimborsare a IPZS le spese di pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'art. 66 del D. Lgs. 163/2006, il cui importo è stimato, a titolo puramente indicativo, in circa Euro 6.400,00".

A fronte dell'atto di segnalazione n. 1 del 27.03.2013 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, nel quale l'Autorità qualifica come ulteriore e discrezionale la pubblicazione del bando di gara su eventuali quotidiani, vorremmo richiedere alla stazione appaltante di valutare l'eliminazione della previsione di gara in questione, dal momento che l'avviso di gara e tutta la relativa documentazione risultano già pubblicati in formato elettronico sul sito internet dell'Ente, anche in applicazione di un principio generale di economicità dell'agire amministrativo.

RISPOSTA 4

L'atto di segnalazione nr.1 del 27.03.2013 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici è noto alla Stazione Appaltante.

In quanto tale, tuttavia, il medesimo non è idoneo a superare le precise disposizioni normative di cui all'art. 34 comma 35 della legge n. 221 del 2012.

In attesa di eventuali interventi normativi di coordinamento e/o modificativi, si conferma la disposizione contenuta nel disciplinare di gara in forza della quale l'aggiudicatario dovrà rimborsare a IPZS le spese di pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'art. 66 del D. Lgs. 163/2006, il cui importo è stimato, a titolo puramente indicativo, in circa Euro 6.400,00.

QUESITO 5

Articolo 10 del Capitolato Tecnico – Corrispettivo del Servizio:

Onde pervenire ad una corretta formulazione dell'offerta economica da parte di tutti gli operatori, chiediamo alla stazione appaltante di precisare se il corrispettivo (costo mensile fissato in sede di gara maggiorato del mark-up offerto) dovrà ritenersi comprensivo anche delle festività infra-settimanali o se le stesse andranno, più correttamente, ri-fatturate solo al loro verificarsi, in quanto indennità ad evento.

Procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 finalizzata alla definizione di un Accordo Quadro con un unico operatore economico per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato a supporto delle attività di sviluppo software, manutenzione e assistenza sistemistica dei sistemi informativi gestiti da IPZS compresi anche gli ambienti gestionali riferiti al sistema informativo aziendale (SAP). – chiarimenti



ISTITUTO POLIGRAFICO
E ZECCA DELLO STATO

Direzione Acquisti

RISPOSTA 5

Il corrispettivo (costo mensile fissato in sede di gara maggiorato del mark-up offerto) dovrà ritenersi comprensivo anche delle festività infra-settimanali.

QUESITO 6

Articolo 20.2 del Capitolato Tecnico – Penali per mancata retribuzione mensile del Lavoratore:

La disciplina di gara prevede che “Con riferimento a quanto richiesto nel precedente paragrafo 14, oltre il quinto giorno di ritardo nella retribuzione mensile del Lavoratore, sarà applicata una penale pari a 1.000 (mille/00) Euro per ciascun giorno lavorativo di ritardo”.

Chiediamo alla stazione appaltante di rivedere la disposizione in oggetto, in particolare per quanto attiene il considerevole importo previsto della penale, anche in considerazione del fatto che tale aspetto concerne esclusivamente il rapporto di lavoro che intercorre tra Agenzia e lavoratore somministrato, rispetto al quale l’Ente utilizzatore si pone in una posizione di assoluta terzietà.

RISPOSTA 6

Il grave ritardo nel pagamento delle retribuzioni dei lavoratori somministrati costituisce una violazione suscettibile della previsione di apposita penale contrattuale.

La posizione di terzietà dell’Ente utilizzatore non appare idonea a far venire meno l’interesse pubblico, di cui la Stazione Appaltante è titolare, al corretto e tempestivo pagamento delle retribuzioni dei lavoratori somministrati anche in considerazione delle previsioni di cui all’art. 23 co.3 del D.lgs 276/2003 in base al quale “L'utilizzatore e' obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali”.

Si conferma pertanto la penale in questione ed il relativo ammontare.

Procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 finalizzata alla definizione di un Accordo Quadro con un unico operatore economico per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato a supporto delle attività di sviluppo software, manutenzione e assistenza sistemistica dei sistemi informativi gestiti da IPZS compresi anche gli ambienti gestionali riferiti al sistema informativo aziendale (SAP). – chiarimenti